



GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

25 Novembre 2014

Piccola guida alle norme introdotte dalla legislazione italiana ed internazionale

La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione della donna (**CEDAW**) adottata nel 1979 dall'assemblea delle nazioni unite, è un trattato internazionale sui diritti delle donne che è entrato in vigore il 3 Settembre 1981.

Secondo l'art.1 la discriminazione comprende la violenza di genere, vale a dire la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne. Vi rientrano le azioni che procurano sofferenze, danni fisici, mentali, sessuali, nonché la minaccia di tali azioni, la coercizione e la privazione della libertà. L'Italia ha ratificato la CEDAW nel 1985 impegnandosi ad adottare misure adeguate per garantire pari opportunità a donne e uomini in ambito sia pubblico che privato.

Il tema della violenza è stata affrontata nelle cinque **conferenze mondiali sulle donne** che si sono svolte a città del Messico (1975), Copenaghen (1980), Nairobi (1985), Pechino (1995), New York (2000). **La IV Conferenza Mondiale delle Donne del '95 a Pechino** ha ribadito che la violenza contro le donne è un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e della pace. La violenza contro le donne viola, indebolisce o annulla il godimento da parte delle donne dei diritti umani e le libertà fondamentali.

Le minacce di violenza che si verificano in casa, sul luogo di lavoro e nella comunità, generano paura e insicurezza nella vita delle donne. Inoltre, elevati sono i costi sociali, economici e sanitari per l'individuo e per la società associati alla violenza contro le donne.

In Italia sarà previsto per il 2015 una riflessione a vent'anni dalla Conferenza Mondiale di Pechino.

Il Governo Italiano ha sottoscritto il 27 settembre 2012 a Strasburgo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" aperta alla firma ad Instambul l'11 maggio 2011

Istanbul 11 Maggio 2011 "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica"

La Convenzione è composta da ottantuno articoli divisi in dodici capitoli. Tra i vari articoli, il primo descrive gli obiettivi che si prefigge il trattato tra cui quello di proteggere le donne da ogni forma di violenza e di prevenire, perseguire ed eliminare la stessa violenza anche in ambito domestico.

Promuove la cooperazione internazionale al fine di eliminare tale tipo di violenza e sostenere, assistere le organizzazioni e le autorità incaricate di applicare la legge per ottenere un approccio integrato per l'eliminazione del fenomeno.

Per violenza nei confronti delle donne s'intende *“una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia privata”* (art.3 a).

Rientrano, invece, nel concetto di violenza domestica *“tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida la residenza con la vittima o l'abbia fatto in passato”* (art.3 b).

Il trattato si preoccupa di attuare delle politiche globali e coordinate tra i vari Stati, destinate a prevenire e a combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione, spingendo le parti contraenti ad adottare **misure legislative e di altro tipo in tal senso**.

Nel far ciò le parti della Convenzione dovranno porre i diritti della vittima al centro di tutte le misure adottate, attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni collegate al fenomeno della violenza (art. 7)

Tra gli obblighi generali previsti per le parti del Trattato, vi sono

- adottare misure legislative atte a proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.
- garantire l'esistenza di adeguati meccanismi di cooperazione tra tutti gli organismi statali competenti al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni da ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione.
- vigilare affinché le vittime possano usufruire di meccanismi idonei a sporgere denuncia, informandole adeguatamente su tale possibilità e supportandole nel fare ciò.
- offrire un alloggio sicuro alle vittime e consulenze medico-legali e supporti per superare il trauma per le vittime di stupro

La Convenzione si occupa inoltre dei procedimenti in materia di diritto civile, affinché le vittime ottengano **un risarcimento danni nei confronti dell'autore del reato**, ma anche nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.

Tra gli atti che gli Stati dovranno penalizzare, **la Convenzione di Istanbul include la violenza psicologica, gli atti persecutori (stalking), la violenza fisica e sessuale e le molestie sessuali**.

Nel penalizzare tali reati le parti del Trattato dovranno adottare misure legislative atte a punire il reo con sanzioni *efficaci, proporzionali e dissuasive* che tengano conto della gravità del fatto compiuto. Tali sanzioni includono anche pene privative della libertà e l'extradizione .

Si prevedono circostanze che aggravano i fatti illeciti sopra indicati come ad esempio se il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima o da chi ha abusato della propria autorità oppure se commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità, o su un bambino o alla presenza dello stesso .

Il testo del trattato continua sottolineando la rilevanza della cooperazione tra gli Stati per affrontare e sconfiggere il problema, per monitorare il fenomeno, sino a terminare con le condizioni per l'entrata in vigore dello stesso.

Si segnalano in particolare gli Art. 1 e 4 :

“Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione

1- La presente Convenzione ha l’obiettivo di:

- a. proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- b. contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne;
- c. predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
- d. promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- e. sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l’eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica

Articolo 4 – Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

- 1- Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.
- 2- Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:
 - inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l’effettiva applicazione di tale principio;
 - vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all’applicazione di sanzioni;
 - abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.
- 3- L’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull’età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.
- 4- Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Successivamente sono state emanate le Leggi n. **77 del 27 Giugno 2013** “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 Maggio 2011*” e n. **119 del 15 Ottobre 2013** “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Agosto 2013 n.93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”.

Legge 27 Giugno 2013 n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 Maggio 2011”

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n.152 del 1 Luglio 2013 ed entrata in vigore il 2 Luglio 2013

Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in [Legge 15 ottobre 2013, n. 119](#) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2013, n. 242.

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Agosto 2013 n.93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 Ottobre 2013 ed entrata in vigore il 16 Ottobre 2013

Titolo dei Capi e degli Articoli di Legge

Capo I: PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

Art. 1 – Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori

Art. 2- Modifica il codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti contro la persona

Art. 3- Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica

Art. 4- Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica

Art. 5- Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

Art. 5bis- Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio

Capo II: NORME IN MATERIA DI SICUREZZA PER LO SVILUPPO, DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI FENOMENI DI PARTICOLARE ALLARME SOCIALE

Art.6 – Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e chiusura dell'emergenza nord Africa

Art. 6bis – Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo

Art. 7 – Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle forze armate nel controllo del territorio

Art. 8 – Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione

Art. 9 – Frode informatica commessa con sostituzione di identità digitale

Art. 9bis – Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 Giugno 2013

Capo III: NORME IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 10 – Modifiche alla legge 24 Febbraio 1992 n. 225

Art. 10bis – Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e la bandiera del Dipartimento della protezione civile

Art. 11 – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 11bis – Interventi a favore della montagna

Capo IV: NORME IN TEMA DI GESTIONI COMMISSARIALI DELLE PROVINCE E IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 12 – (soppresso)

Art. 12bis – Disposizioni finanziarie per gli enti locali

Art. 13 – Entrata in vigore

Sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione di Istanbul l'11 maggio 2011, il capo primo della legge mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (stalking).

Vengono quindi inasprite le pene quando:

- il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in presenza di **minore** degli anni diciotto;
- il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza;
- il fatto è consumato ai danni del coniuge, **anche divorziato o separato**, o dal partner.

Un secondo gruppo di interventi riguarda il delitto di stalking:

- viene ampliato il raggio d'azione delle situazioni aggravanti che vengono estese anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonché a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici;
- viene prevista l'**irrevocabilità della querela** per il delitto di atti persecutori nei casi di **gravi minacce ripetute** (ad esempio con armi)

Sono previste poi una serie di norme riguardanti i maltrattamenti in famiglia:

- viene assicurata una costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali;
- viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette allorché la vittima sia una persona minorenni o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità;
- viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi il ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza;
- si prevede che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, il Pubblico Ministero – su informazione della polizia giudiziaria - può richiedere al Giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all'indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Infine, è stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali *la vittima è ammessa al gratuito patrocinio* anche in deroga ai limiti di reddito (**il gratuito patrocinio a prescindere dal reddito è previsto anche per le vittime di mutilazioni genitali femminili**). Ciò al fine di dare, su questo punto, compiuta attuazione alla Convenzione di Istanbul, recentemente ratificata, che impegna gli Stati firmatari a garantire alle vittime della violenza domestica il diritto all'assistenza legale gratuita.

Sempre in attuazione della Convenzione di Istanbul, si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione (Tutela vittime straniere di violenza domestica, concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari come già previsto dall'articolo 18 del TU per le vittime di tratta).

Infine, a completare il pacchetto, si è provveduto a varare un nuovo piano straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere che prevede azioni di intervento multidisciplinari, a carattere trasversale, per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza, formare gli operatori.

Il 1 Agosto 2014 è entrata in vigore in Italia la Convenzione di Istanbul

Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38)

La legge n 38 del 2009, di conversione del Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di stalking.

Con il termine Stalking, di origine anglosassone, si vuol far riferimento a quelle condotte persecutorie e di interferenza nella vita privata di una persona che si concretizzano nel ripetersi degli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia e che abbiano l'effetto di provocare disagi psichici, timore per la propria incolumità e quella delle persone care, pregiudizio alle abitudini di vita.

Lo scopo e l'obiettivo della legge si sostanzia dunque in una tutela più incisiva delle vittime, che Possono appartenere a qualsiasi categoria di persone, ma che nella maggioranza dei casi sono donne.

L' introduzione del reato di stalking trova la propria ratio nell'intento del legislatore di colmare una forte lacuna della pregressa normativa, ciò comportando la impossibilità di attivare strumenti idonei a contrastare tali comportamenti.

La legge in esame ha previsto l' inasprimento delle pene nei confronti degli autori delle persecuzioni, ed ha inserito a contrasto delle stesse, l'istituto dell' ammonimento, che ha carattere amministrativo e non penale, ed attraverso il quale il Questore, su richiesta di chi si ritiene vittima di atti persecutori, ed esperiti i dovuti controlli, diffida lo stolker dal perpetrare la sua condotta. In caso contrario, l'autore degli atti persecutori sarà perseguibile d'ufficio, ed il suo comportamento ritenuto una aggravante in sede di condanna penale.

La **Legge 23 aprile 2009, n. 38 prevede, altresì**, l'obbligo da parte delle forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, di fornire alla vittima stessa, tutte le informazioni relative ai **Centri Antiviolenza presenti sul territorio**, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta.

E' stato Istituito, presso il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un numero verde nazionale a favore delle vittime attivo 24 ore su 24.

La violenza sui luoghi di lavoro: le molestie sessuali e mobbing di genere

Quando interviene la Consigliera Provinciale di Parità?

Le Consigliere di parità i sensi dell'art.15 del dgl 198/2006 Intraprendono ogni utile iniziativa , nell'ambito delle competenza di stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione e controllo di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici . Si occupano della trattazione dei casi di discriminazione di rilevanza provinciale operando in sinergia con gli organi istituzionali preposti sullo stesso territorio alla tutela delle lavoratrici e lavoratori. E fanno parte della commissione tripartita e degli altri i organismi che svolgono funzioni analoghe.

Tra le competenze attribuite alle consigliere dalla legge, figurano le seguenti attività:

rilevazione delle situazione di squilibrio di genere , al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione di carriera, la retribuzione,, nelle condizioni di lavoro, le violenze nei luoghi di lavoro comprese le molestie sessuali; **promozione delle politiche attive del lavoro**, comprese quelle formative sotto il profilo della promozione e realizzazione delle pari opportunità , delle azioni positive,,**scambi di buone prassi**, verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive ;collegamenti con gli assessorati del lavoro e comitati pari opportunità.

Nell'esercizio delle funzioni **sono pubblici ufficiali** ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità competente dei reati cui vengono a conoscenza, di fronte ad atti, patti o comportamenti discriminatori possono, dopo aver espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione possono promuovere azioni in giudizio o interventi ad adiuvandum e i giudizi eventualmente promosse dalle lavoratrici. Il 20 febbraio 2010 è entrato in vigore il **Dglvo 25 gennaio 2010 n. 5** che ha dato finalmente attuazione alla **Direttiva 2006/54/CE** relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Viene rafforzato ed ulteriormente precisato il **ruolo di pubblico ufficiale della Consigliera di Parità** nell'esercizio della tutela giudiziaria, e con il nuovo decreto viene estesa la legittimazione ad agire anche a soggetti collettivi quali organizzazioni, associazioni e sindacati che rappresentano il soggetto discriminato.

La Consigliera di Parità è la figura istituzionale legittimata giuridicamente ad intervenire sui casi di discriminazione sessuale

Il Decreto Legislativo 198/2006 definisce:

- ***Discriminazione diretta:*** “qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga” (art. 25).
- ***Discriminazione indiretta:*** si ha “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono e possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari” (art. 25 punto 2).

Art. 26 d.lgs. 198/2006 “Molestie e molestie sessuali” comma 1, 2, 2-bis, 3

1. Sono considerate **come discriminazioni anche le molestie**, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Tali atti assumono particolare rilevanza quando **vengono effettuati nell'ambito del luogo di lavoro**, in particolare quando sono accompagnati da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o del superiore gerarchico, relativamente alla Costituzione, allo svolgimento ed all'estinzione del rapporto di lavoro. *Si tratta di una prescrizione che il legislatore ha raccolto precisando che qualsiasi atto inerente il rapporto di lavoro (un mutamento di mansioni, un trasferimento, un provvedimento disciplinare) è nullo se adottato in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti molesti..*

Tale previsione è di grande importanza: grazie ad essa, solo per fare un esempio, una lavoratrice che per aver rifiutato di sottostare ad un certo comportamento molesto, sia stata colpita da un trasferimento punitivo (ancorchè formalmente giustificato da ragioni tecnico organizzative) potrà rivolgersi al giudice ed ottenere l'annullamento del trasferimento stesso.

Quadro normativo di riferimento: le leggi contro le discriminazioni

ULTIME NOVITA' IN TEMA DI DISCRIMINAZIONI

Novità introdotte dal Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 5:

- I datori di lavoro, pubblici e/o privati, che non rispettano le norme sulla parità tra donne e uomini sul lavoro rischiano multe fino a 50 mila euro, e l'arresto fino a sei mesi;
- Ritocchi al Codice delle Pari Opportunità ed al Testo Unico sulla maternità e paternità: *“Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti”* (art. 25 comma 2bis);
- Il divieto di discriminazione, diretta e indiretta, nell'accesso al lavoro viene allargato all'attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale e i tirocini formativi;

LA CONSIGLIERA DI PARITÀ
E LA TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA



Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Per la prevenzione contro la violenza nei luoghi di lavoro

Come è noto seguendo le indicazioni europee è stato varato il **Testo Unico n. 81** del 2008 che con oltre 300 articoli, ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro, il Testo Unico **dedica una particolare attenzione alle differenze tra il genere femminile e quello maschile** riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, poiché la vita lavorativa di una donna differisce in modo fondamentale da quella di un uomo

L'articolo 28 del Testo Unico 81 precisa che il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi attraverso un Documento di Valutazione dei Rischi considerando: "... gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui (...) quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (...) nonché quelli connessi alle differenze di genere".

Il Legislatore nell'articolo 28 del TU in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dopo aver richiamato la normativa specifica già prevista dal D.Lgs. n.151/2001 in tema di rischio riguardante le lavoratrici in stato di gravidanza, introduce come elemento di novità la necessità, per i soggetti tenuti alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi, di dedicare particolare attenzione ai rischi connessi **alle differenze di genere ed a quelli collegati allo stress lavoro-correlato**

Questa è un'innovazione che è volta all'abbattimento degli stereotipi di genere anche attraverso la considerazione specifica delle pari opportunità fra uomo e donna e del benessere organizzativo nell'ambiente lavorativo.

La valutazione dei rischi, prevista dall'art. 28 del Testo Unico n.81 del 2008, che comprende quelli connessi allo stress lavoro correlato, va sottolineato che le donne sono una categoria di soggetti particolarmente sottoposta a fattori di rischio di stress poiché sottoposta a diverse pressioni sia nell'ambito lavorativo che familiare. Lavorare significa, per le donne, trovare un equilibrio tra i diversi ruoli (di madre, di moglie, di lavoratrice) e le diverse responsabilità (riproduttiva e produttiva). Spesso la difficoltà di conciliare i diversi ruoli crea delle differenze rispetto agli uomini relativamente alle aspettative di carriera e di retribuzione. Differenze che possono creare disagio e portare a situazioni di stress.

*Per tale motivo i datori di lavoro sono chiamati, attraverso il documento di valutazione dei rischi, a fare un'analisi sulla situazione del proprio personale in carico e a prendere in considerazione le pressioni interne ed esterne a cui sono sottoposte le proprie dipendenti. In particolare devono considerare che **azioni e strumenti per la conciliazione tra vita affettiva e lavorativa** potrebbero divenire misure di prevenzione dello stress.*

*In particolare i nuovi fattori di rischio –**lo stress il burn-out il mobbing e le molestie sessuali**– nella loro interconnessione, costituiscono gravi insidie per la loro sicurezza e salute; ed anche il "doppio lavoro" impone di visualizzare il carico domestico come un quid aggiuntivo di fatica e di stress*

Un altro strumento molto utile per promuovere una cultura di genere e pari opportunità e contro le discriminazioni sul luogo di lavoro, è la **Carta per le Pari Opportunità e l'Uguaglianza sul lavoro** .promossa dalla Consigliera Nazionale di Parità, in collaborazione con Sodalidas Aidda . Si tratta di uno strumento a disposizione delle aziende per contrastare la violenza; esso valorizza con azioni concrete il benessere organizzativo nel rispetto del principio della pari dignità e trattamento sul lavoro. Attualmente in Italia la Carta è stata sottoscritta da 461 aziende, 150 P.A. e coinvolge 685.000 lavoratori e lavoratrici.

La Consigliera di Parità collabora su questi temi anche **con i CUG** delle Pubbliche Amministrazioni “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, valorizzazione e benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”) e con i comitati di parità degli organismi di parità.

Come è noto Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (art. 21, comma 4, legge 4 novembre 2010, n. 183) è un che sostituisce nelle Pubbliche Amministrazioni i Comitati Pari Opportunità e i Comitati partitici sul fenomeno del Mobbing, assumendone tutte le competenze. Ha come scopo di promuovere il benessere organizzativo e contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza morale e psichica delle lavoratrici e dei lavoratori.

Grazie alla istituzione dei CUG, nel lavoro pubblico si può attuare un ambiente più favorevole dove vengano rispettate i principi di pari opportunità ma anche la 'assenza di qualunque forma di discriminazione, favorire l'ottimizzazione del lavoro pubblico e operare una significativa razionalizzazione dell'organizzazione delle politica dell'amministrazione in materia di parità e di pari opportunità ..

Il Cug si presenta come un organismo nuovo con compiti e funzioni più ampi che segnano il passaggio dalla garanzia delle pari opportunità solo di genere alla più ampia garanzia del benessere alla persona nei luoghi di lavoro e dell'assenza di qualunque forma di discriminazione diretta e indiretta, dovuta oltre al genere, anche all'età, alla disabilità, all'origine etnica , alla lingua , alla razza , al'orientamento sessuale (art. 21 , comma 4 legge 183/2010

. Con l'operazione cug è venuta a determinare un soggetto più ampio , organico che corrisponde alla **visione della legislazione comunitaria , sul benessere organizzativo nelle condizioni di lavoro .**

Violenza contro le donne Le Leggi in Italia:

Negli ultimi anni lo Stato Italiano ha provveduto con una serie di leggi:

[Legge 15 febbraio 1996, n. 66](#), "Norme contro la violenza sessuale"

La violenza sessuale è un delitto contro la persona ed è punibile con la pena variante da 5 ai 10 anni, fino a 14 anni se l'abusato non ha compiuto i dieci anni. I reati di violenza carnale e gli atti di libidine violenta vengono unificati in un unico reato.

I rapporti sessuali fra i 13 i 16 anni sono liberi , ma se la differenza di età supera i 3 anni si può presumere la violenza,

La Direttiva del Presidente del Consiglio del 1997“ Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne a riconoscere e garantire libertà di scelta e qualità sociale a donne e uomini” , che stabilisce di sviluppare con l'ISTAT e il sistema statistico nuove metodologie d'indagine sui fenomeni della violenza e abusi sessuali con dati disaggregati per sesso ed età.

La legge 269 del 3 agosto 1998 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale e a danno dei minori quali nuove forme di riduzione a schiavitù” [art.18-bis](#) (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) del [DI 25 luglio 1998, n. 286](#) recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

[Legge 4 aprile 2001, n. 154](#), "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" Prevede che un giudice decida in via urgente l'allontanamento del coniuge, del convivente o del familiare violento dall'abitazione familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna .

[Art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#)

Legge 7 del 2006 contro la mutilazione genitale femminile. Chiunque in assenza di esigenze terapeutiche causa una mutilazione degli organi femminili è punito con la reclusione da 4 a 12 anni. La legge si applica anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o straniero residente in Italia

Dgl 198 del 11 aprile 2006 “ Codice delle pari opportunità tra uomo e donna , a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246

Art.25 Discriminazione diretta-Discriminazione indiretta; Art.25 com.bis Ritocchi al Testo Unico maternità e paternità - Art. 26 Molestie-Molestie sessuali;

Legge n 38 del 2 aprile 2009 “la legge anti-stalking”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.aprile 2009

[Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11](#), "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori". Convertito in legge dalla [L. 23 aprile 2009, n. 38](#), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009

Legge 183 del 4 novembre 2010 art 21 Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Il 25 novembre 2012 “Giornata Internazionale contro la violenza alle donne” la Convenzione di Istanbul è stata diffusa anche dalla Consigliera Nazionale di Parità e da tutte le consigliere di parità in Italia .

[Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93](#), "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.191 del 16 agosto 2013. Convertito in legge, con modificazioni, dalla [Legge 15 ottobre 2013, n. 119](#), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013

[Legge 27 giugno 2013, n. 77](#), Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.152 del primo luglio 2013

- **Codice penale:**

- [art. 572](#) (Maltrattamenti contro familiari e conviventi)

- [art. 609-bis](#) (Violenza sessuale)

- [art. 609-ter](#) (Circostanze aggravanti)

- [art. 609-quater](#) (Atti sessuali con minorenne)

- [art. 609-quinquies](#) (Corruzione di minorenne)

- [art. 609-sexies](#) (Ignoranza dell'età della persona offesa)

- [art. 609-septies](#) (Querela di parte)

- [art. 609-octies](#) (Violenza sessuale di gruppo)

- [art. 609-nonies](#) (Pene accessorie ed altri effetti penali)

[art. 609-decies](#) (Comunicazione al tribunale per i minorenni)
[art. 612 bis](#) - (Atti persecutori)

D.P.R. 30.05.2002 n° 115

ART. 76

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

LEGGI REGIONALI DELLA CAMPANIA

Legge Regionale n. 11 del 23 febbraio 2005 (Burc n. 14 del 28.2.2005)
Istituzione dei Centri e Case di accoglienza per le donne maltrattate”

Legge Regionale n. 2 dell'11 febbraio 2011 (Burc n. 2 del 14.11.2011)
“ Misure di Prevenzione e di contrasto alla violenza di genere”

Legge Regionale n. 22 del 21 luglio 2012 (Burc n. 47 del 30.7. 2012)
“ Norme per l'integrazione della Rete dei Servizi Territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e modifiche alla legge regionale del 27 gennaio 2012

**NUMERO TELEFONICO UNICO NAZIONALE
“ANTIVIOLENZA DONNA”**

1522

Indirizzi utili contro la violenza a Napoli e Provincia

A.C.I.F.
Via Gambardella 19 – Masseria Cardone - Napoli
Tel 3200207278
info@aciformazione.it

Associazione Le Kassandre
Via De Meis 131 ,Ponticelli –Napoli
Sportello accoglienza, consulenza, orientamento e supporto
Martedì 10-13; venerdì 15-18
www.lekassandre.com info@leKassandre.com
tel 3880979950- 08119313277

Associazione Maddalena
Via Grottole,6 Pianura –Napoli
Sportello di supporto,sostegno ed accompagnamento
Per appuntamento
Tel 3387019267
www.associazionemaddalena.it ass.maddalena@email.it

Associazione Dreaan-team-Donne in Rete
Via Labriolan. 1 –Piazza Telematica-Scampia-Napoli
Sportello orientamento,accoglienza,ascolto e supporto
Lunedì e giovedì dalle 10,30 alle 12,30
081 9637434-per appuntamento 3395302138-3927040923
Ass.dreamteam@gmail.com www.associazionedreamteam.eu

A.S.D. International Police Training System
Donne al Sicuro
Via Epomeo P.co quadrifoglio Is E n. 15
3289542591
donnealsicuro@gmail.com

CISMAI
Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento
e l'abuso all'infanzia
Sede Nazionale - Via del Mezzetta, 1 - 50135 - Firenze
tel 055 601375/6121306 - fax 055 6193818
cismai@infinito.it

CONSULTORIO FAMILIARE ISTITUTO TONIOLO
Via Toledo,16 - Napoli
tel/fax 081 5517875
consna.toniolo@tin.it

CENTRO PER LE FAMIGLIE
Comune di Napoli - Asl Nap 1 c/o Centro Donna
Via Parco Carelli, 8/c Posillipo - Napoli
tel/fax 081 7956062/63
info@centrofamiglienapoli.it

Coop. Dedalus
Via Vicinale S.M. del Pianto
081/7877333
accoglienza@coodedalus.it

COORDINAMENTO CONSULTORI FAMILIARI ASL NAP 1
(Distretti 24-25-26-28-29-30-31-32-33-34)
Servizio Materno Infantile
tel. 081 2546305- fax 081 2546301

CENTRO DONNA
Comune di Napoli
Palazzetto Urban, via Concezione Monte Calvario,26 Napoli

tel 081 7953190 - fax 0817953192
centrodonna@comune.napoli.it

CENTRO ANTIVIOLENZA "AURORA"

c/o Centro Donna
Palazzetto Urban- via Concezione Monte Calvario,26 Napoli
tel 0817953191-93
antiviolenza.donna@comune.napoli.it

TELEFONO ROSA

c/o Centro Donna
Palazzetto Urban - via Concezione Monte Calvario,26 - Napoli
tel 0817953190

LA CASA DI MARINELLA

Indirizzo Riservato 80011-Acerra (NA)
tel.081/5201470
casadimarinellaonlus@libero.it

ONDA ROSA

c/o Centro Donna
Palazzetto Urban - via Concezione Monte Calvario,26 - Napoli
tel 0817953194

TELEFONO ROSA

Via Mergellina, 44 - Napoli
tel 081668691
telefonorosadinapoli@gmail.com

UDI

udinapoli@gmail.com
3334843616

SPORTELLO ROSA

c/o CGIL
Via Torino, 16 - Napoli
Tel 0812449811-12-23-24-27
campania@cgil.it
filcams.na@libero.it

UST CISLNAPOLI

Sportello Antiviolenza Antistalking
Via Medina 5
Tel 0815515120-fax0815514393

UIL NAPOLI E CAMPANIA

Sportello Ascolto e Consulenza antiMobbing-Stalking-Violenza
Piazzale Immacolatella Nuova 5
Tel 081225241-fax 0815534453

CASA FIORINDA – Comune di Napoli
Casa di accoglienza per donne maltrattate
Tel 0817953191-90
centrodonna@comune.napoli.it
COMUNITA' KARABA'
Servizio accoglienza donne maltrattate
Tel 0817877333 Fax 08119571368
accoglienza@coopdedalus.it

CONSULTA DELLE ELETTE COMUNE DI NAPOLI
Via Verdi ,35
0817959924
Consulta.elette@comune.napoli.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
0815576600
Angela.orabona@istruzione.it

UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Via S.Maria La Nova 43
Tel 0817946455-53
consparita@provincia.napoli.it
www.consiglieraparitaprovincianapoli.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Comitato Pari Opportunità – Nuovo Palazzo Giustizia – Centro Direzionale, Piazza Coperta Napoli
3351217648
info@troianiello.it

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI NAPOLI
Via MARIO Morgantini,4
Tel 08154811111-fax0815484611

UNITA' OPERATIVA TUTELA EMERGENZE SOCIALI E MINORI
c/o Polizia Municipale
Via A. Poerio, 21 - Napoli
tel 0817957243-39/ fax 08178952930

UNAV
Unità Antiviolenza Sportello Ascolto
Via A. Poerio, 21 - Napoli
tel 0817952911
polizialocale.pg.nis@comune.napoli.it

QUESTURA DI NAPOLI
Via Medina, 75 – Napoli
tel 0817941111
urp.quest.na@pecps.poliziadistato.it

Squadra Mobile
tel 0817941366

Divisione Anticrimine
Tel 0817941384-710

CONSORZIO CONFINI
Viale dei Pini, 53 – Napoli
Tel 08119711610

A.C.I.F.
Via Gambardella 19 – Masseria Cardone - Napoli
Tel 3200207278
info@aciformazione.it

CENTRO CLINICO PER IL MALTRATTAMENTO IN FAMIGLIA
/ CENTRO LA MAGNOLIA
ASL NA1 Ds 26 Unità Operativa di Psicologia Clinica
via Pia 25 - Soccavo - Napoli
tel 0812548410
info@salutementaledonna.it

SPORTELLO PSICOLOGICO – PROVINCIA DI NAPOLI
ANTI VIOLENZA PRONTO SOCCORSO LORETO MARE
Presidio Ospedaliero Loreto Mare
Via Amerigo Vespucci,86 – tel 081 2542360-62

SPORTELLO PSICOLOGICO
ANTI VIOLENZA PRONTO SOCCORSO S.PAOLO
U.O.C.Psicologia Clinica DS 26
Presidio Ospedaliero San Paolo
Via Terracina,219
tel 081 2547893

AZIENDA OSPEDALIERA CARDARELLI
0817473718

PSICOLOGI IN CONTATTO
ONLUS
Via Speranzelle 81
36637365
Psicologi.contatto@gmail.com

ZONTA INTERNATIONAL
Santa Lucia 143 Napoli
0817640748-3356194471
ingameli@libero.it

SALUTE DONNA

Via Manzoni, 181 – Napoli

Tel. 0812512789

info@associazionesalutedonna.it

GARIBALDI 101

c/o filcams – Piazza Garibaldi 101

tel. 3466277954

Coordinamento101@gmail.com

SGUARDO SOCIALE

Piazzetta Santa Caterina, 47 - Napoli

Tel 34737268846

giovannarena@yahoo.it

NAPOLETANAMENTE

Tel 0810140636

giuliacoretti@hotmail.it

PANTAREI

Tel 3286565589

pantarei@gigapec.it

CENTRO CONTRASTO ALLA VIOLENZA

c/o Comune di Castellammare di Stabia

Via Santa Caterina, 11

Tel 0818715328 – 0818728246

CENTRO ANTIVIOLLENZA

RISORSA DONNA

c/o Villa Savonarola. Corso Garibaldi, 200 – Portici

CENTRO ANTIVIOLLENZA

c/o Comune di Pozzuoli P.zza della Repubblica, 21 - Pozzuoli

tel 081-5262725

CENTRO ANTIVIOLLENZA CISL

Area Flegrea – Via Maria Puteolana, 7 Pozzuoli

Tel 0815263259

COMUNITA' DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE

P.zza Duomo, 1 – Nola

tel 0818239714

segreteria@ambito11.areanolana.com

SPORTELLLO LILITH

Via L. Giordano, 24 – San Sebastiano al Vesuvio

Tel 0816123421

sansebastiano@sportellolilith.it

TELEFONO ROSA CENTRO ASCOLTO ANTIVIOLLENZA- SPAZIO ASPASIA

c/o Casa dei Diritti

Via Aniello Palumbo, 2 - Giugliano in Campania
tel. 800231277
spazioaspasia@libero.it

DONNE&DIRITTI
Via Enrico Fermi 71, Villaricca
Tel 3472577622
Donne.diritti@gmail.com
Pagina Facebook [donne.dirittivillaricca](https://www.facebook.com/donne.dirittivillaricca)
CENTRO ACCOGLIENZA DONNE IN DIFFICOLTA'
Via Vigna, 29 - Pozzuoli
tel. 081303228

COORDINAMENTO CUG DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

CUG Asl Napoli 3
E mail: a.desimone@aslnapoli3sud.it

CUG Provincia Napoli
Email: acapasso@provincia.napoli.it

CUG Comune di Napoli
assessorato.pariopportunita@comune.napoli.it

CUG IRCCS Pascale
Email: presidentecug@istitutotumori.na.it , segreteriacug@istitutotumori.na.it

CUG CNR
Email: giovanna.acampora@ibaf.cnr.it

CUG AOU Università Federico II
Email: garanti.aou@unina.it

CUG Università L'Orientale degli studi di Napoli
Email: cug@unior.it

CUG CPO Ordine degli Avvocati
Email: studiolegale.troianiello@gmail.com

CUG Ufficio Scolastico Regionale
Email: i.bonfiglio@uilcampania.it

Cardarelli
Cisl Medici chicca.genna@tiscali.it

CUG Comune di Sorrento
Email: pariopportunita@comune.sorrento.na.it

CUG Ordine dei Medici
Email: sandra.frojo@gmail.com

CUG Stazione Zoologica
Email: valerio.zupo@szn.it

CUG Comune di Quarto
Email: cug@comune.quarto.na.it / mdivicino@comune.quarto.na.it

CUG Comune di Gragnano
Email: urp@comune.gragnano.napoli.it

CUG Comune di Arzano
Email: segretariogenerale@pec.comune.arzano.na.it

CUG Comune di Bacoli
Email: gabinetto.sindaco@comune.bacoli.na.it

CUG Comune di Casoria
Email: cug@comune.casoria.na.it

CUG Comune di Agerola
Email: sindaco@comune.agerola.na.it

CUG Comune di Boscotrecase
Email: sindaco@comune.boscotrecase.na.it

CUG Comune di Castellammare di Stabia
Email: sindaco@comune.castellammare-di-stabia.napoli.it

CUG Comune di Giugliano
Email: sindaco@comune.giugliano.na.it

CUG Comune di San Giorgio a Cremano
Email: segretario.generale@e-cremano

Questa Guida pubblicata dalla Consigliera di Parità della Provincia di Napoli fa riferimento alla Campagna Istituzionale della Consigliera Nazionale di Parità in merito alla diffusione della *“Piccola guida alle nuove normative introdotte dalla legislazione italiana del 2013”* in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne .

Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Napoli dott.ssa Luisa Festa Via S.Maria
La Nova 43 80133 Napoli- 081 7946453-55-56- cell 3381195753
consparita@provincia.napoli.it; www.consiglieraparitanapoli.it